

COMUNE DI LUGO DI VICENZA
Provincia di Vicenza

STRALCIO ACCORDO FLESSIBILITA' ORARIA
2021

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di novembre presso la sede Municipale del Comune di Lugo di Vicenza si sono riunite le seguenti delegazioni trattanti:

per la parte datoriale, come da autorizzazione con delibera n. 107 del 16/11/2021

- il Segretario Comunale dott. Giuseppe Taibi

per la parte sindacale

- Carollo Gianfranco rappresentante sindacale interno CGIL
- Zazzera Luca rappresentante sindacale interno CGIL

parte sindacale territoriale:

- Bagnara Stefano rappresentante territoriale CGIL Funzione Pubblica
- Margherita Alberton rappresentante territoriale CISL FP
- Girardi Daniele rappresentante territoriale UIL FPL

RICHIAMATO il CCDI giuridico triennio 2019/2021, sottoscritto il 23/12/2019 ed integrato in data 27/10/2020, in base al quale lo stesso conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale;

DATO atto che unitamente al suddetto CCDI giuridico è stato sottoscritto anche il CCDI economico limitatamente all'anno 2019;

Dato atto che il CCDI 2019-2021, articolo 24, stabilisce che "è riconosciuta la flessibilità oraria", secondo quanto stabilito all'esito dell'attivazione delle necessarie relazioni sindacali;

Visto il Regolamento dell'orario di Lavoro del Comune di Lugo di Vicenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. E' consentita di norma una fascia di tolleranza nel lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale.
2. La fascia di flessibilità dell'orario di lavoro è pari a trenta minuti giornalieri. Essa può essere usufruita, senza bisogno di richiesta alcuna e senza intaccare e pregiudicare gli orari di apertura degli uffici al pubblico per posticipare o anticipare l'entrata e l'uscita sia mattutina che pomeridiana.
3. La fascia di flessibilità oraria non è applicabile al personale addetto ai servizi manutentivi.
4. Ad eventuali permessi o benefici di legge, di qualsiasi specie e natura, non può essere sommata la flessibilità oraria.
5. In applicazione del criterio di flessibilità i Responsabili possono valutare specifiche esigenze espresse dal personale che, per apprezzabili documentate motivazioni personali e/o per

riconosciuti particolari stati di infermità con allegate certificazioni mediche, può chiedere di avvalersi di forme flessibili dell'orario di lavoro.


6. In particolare, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:

- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001;
- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44 del C.C.N.L. del 21.05.2018;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne, scuole primarie e secondarie di 1° grado;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Parte pubblica

il Segretario Comunale dott. Giuseppe Taibi



Parte sindacale RSU

Carollo Gianfranco
Zazzera Luca



Parte sindacale territoriale

Bagnara Stefano - rappresentante territoriale CGIL Funzione Pubblica
Alberton Margherita- rappresentante territoriale CISL FP
Girardi Daniele- rappresentante territoriali UIL FPL

